



R.G. n° 383-1/2015 - 383/2015

IL TRIBUNALE DI NUORO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona della dott. Alice Serra,

vista l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati, così provvede:

visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente entro il 2.9.2015 provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data ~~le date~~ ~~de~~ ~~udienze~~ già fissate;
 - 2.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- il sunto dei motivi del ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
 - 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.
- Si prescrive, inoltre, che:
- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Nuoro, 13/8/15

se giusta

19 AGO. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE